



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Rif. 14166/2022

Vado Ligure, 3 marzo 2023

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE
Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it
bruno.orsini@regione.liguria.it

e, p.c.

PROVINCIA DI SAVONA
pecprotocollo@pec.provincia.savona.it

COMUNE DI QUILIANO
Servizio Intercomunale Associato
Vincolo Idrogeologico
comune.quiliano@legalmail.it

SETTORE TUTELA AMBIENTE
S E D E

ECOSAVONA S.r.l.
ecosavona@legalmail.it

OGGETTO: *U436 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell’impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)*

Proponente: Ecosavona S.r.l.

Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art 27 bis c. 7 - art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 -art. 6 della DGR 107/2018

ATTO DI ASSENSO COMUNALE AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE RELATIVO ALLA FASE 1 E ALLA FASE EMERGENZIALE/TRANSITORIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO:

- CHE la società Ecosavona S.r.l. (di seguito denominata per brevità anche la “società Ecosavona” o “Ecosavona”) gestisce l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Vado Ligure, località Boscaccio, impianto già autorizzato con atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16 febbraio 2015;
- CHE la società Ecosavona, in qualità di proponente, con istanza acquisita al protocollo della Regione Liguria al n. 0098686 in data 16 dicembre 2021, ha chiesto l’attivazione del procedimento di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. n.

Piazza S. Giovanni Battista 5
Tel 019.886350
Fax 019/88.02.14

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
www.comune.vado-ligure.sv.it

C.F. / P.IVA 00251200093

- 152/2006 e ss.mm.ii. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (U436) relativamente al "Progetto di Ampliamento a valle (fase 1+2) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)";
- CHE il progetto presentato dalla società Ecosavona prevede la realizzazione di interventi di nuova costruzione, nonché l'ampliamento dell'impianto, su aree esterne al perimetro dell'area precedentemente autorizzata con il citato atto dirigenziale della Provincia di Savona n. 2015/10380 del 16 febbraio 2015, articolati in due fasi denominate, rispettivamente, fase 1 e fase 2;
 - CHE, a seguito della chiusura della fase pubblica di cui all'art. 27 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Liguria, con nota Prot-2022-0842429 del 12 agosto 2022 e nell'ambito del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 18 novembre 2022, ha comunicato che la valutazione di impatto ambientale verrà rilasciata sia per la fase 1 che la fase 2, mentre le autorizzazioni, anche edilizie, scaturenti dal PAUR saranno rilasciate solo per la fase 1 e per la fase emergenziale/transitoria;
 - CHE gli interventi di nuova costruzione previsti in progetto quanto alla fase 1, per una Superficie Utile complessiva di mq. 283,64, e gli interventi di ampliamento della discarica di cui alla predetta fase 1, ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, riguardano porzioni di territorio, di cui Ecosavona S.r.l. ha la disponibilità o intende acquisirla mediante espropriazione;
 - CHE i suddetti interventi di ampliamento ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, che nello Strumento Urbanistico Generale (S.U.G.) vigente non hanno destinazione d'uso coerente, comportano una necessaria variante al predetto S.U.G., in merito alla quale deve essere acquisito il pronunciamento del Consiglio Comunale;
 - CHE, per la conclusione della procedura autorizzativa – implicante anche variante urbanistica localizzativa -, e della conseguente possibilità di realizzare il progetto presentato, si rende necessario il rilascio da parte dell'Autorità competente regionale del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - CHE il Comune di Vado Ligure e la società Ecosavona, in relazione agli effetti urbanistici ed edilizi del procedimento, hanno inteso definire e disciplinare gli impegni economici e urbanizzativi della società Ecosavona nei riguardi del Comune connessi alla realizzazione e agli impatti degli interventi da autorizzarsi con il succitato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nonché quanto concerne la perdurante disponibilità delle aree e degli immobili (aree, impianti ed edifici) di proprietà comunale adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio;
 - CHE, in relazione agli interventi di nuova costruzione previsti in progetto e agli interventi di ampliamento di cui alla fase 1 ricadenti su aree esterne all'attuale recinzione, deve essere corrisposto dalla società Ecosavona al Comune di Vado Ligure – oltre ai diritti di segreteria determinati ai sensi della D.G.C. n. 9 del 29.01.2021 - il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, determinato secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995 nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017 e successivi aggiornamenti;
 - CHE, relativamente al summenzionato ampliamento (fase 1) ricadente su aree esterne all'area dell'impianto precedentemente autorizzata, richiedente variante urbanistica ad esito dell'accoglimento dell'istanza di Ecosavona, ad avviso del Comune deve essere altresì riconosciuto e corrisposto in favore del Comune di Vado Ligure il contributo straordinario previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e succ.modd. (il quale recita testualmente: *“6 bis. In attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.”*);
 - CHE ad avviso della Società Ecosavona tale contributo non sarebbe dovuto, per ragioni che il Comune si è riservato di esaminare con i suoi consulenti incaricati, determinandosi definitivamente in merito prima della definizione del procedimento, ferma restando – in caso di conferma della debenza - ogni possibile azione a tutela in capo alla società Ecosavona presso la competente A.G.;
 - CHE inoltre il progetto proposto dalla società Ecosavona prevede la realizzazione, a totale cura e spese della stessa e senza scomputo dal contributo di costruzione, di una nuova viabilità pubblica in sostituzione di un preesistente tratto

di strada vicinale di uso pubblico da sdemanializzare e dismettere, meglio evidenziato con colore rosso nell'allegato B);

- CHE il costo di realizzazione di tale nuova viabilità pubblica è stato determinato, sulla base dei relativi elaborati di progetto, mediante apposito Computo metrico estimativo e Schema di contratto di appalto che saranno allegati alla convenzione, in complessivi euro 2.238.378,68 (duemilioniduecentotrentottomilatrecentosettantotto,68);
- CHE, in tale contesto, per l'autorizzazione e l'attuazione del progetto si richiede pertanto, anche ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mn., la stipulazione di un'apposita convenzione coerente con l'atto unilaterale d'obbligo irrevocabile prodotto dal legale rappresentante della società Ecosavona S.r.l.;
- CHE, in particolare, occorre disciplinare i rapporti con la società Ecosavona in ordine alla corresponsione del contributo di costruzione e ai tempi ed alle modalità di realizzazione e di manutenzione della nuova viabilità pubblica, nonché le conseguenze in caso di inadempimento;
- CHE inoltre, nell'ambito della suddetta convenzione, le parti intendono disciplinare anche i rapporti economici inerenti la perdurante disponibilità dei beni comunali adibiti a discarica per rifiuti solidi urbani e speciali assimilati di località Boscaccio, già oggetto di diritto di superficie in scadenza al 16 luglio 2025 e necessari per il prosieguo dell'attività, così come configurata a seguito dell'approvazione del nuovo progetto di potenziamento ed ampliamento dell'impianto, oltreché ulteriori prestazioni di interesse pubblico correlate all'intervento prospettato ed ai suoi importanti impatti sul territorio, segnatamente urbanistici, tra cui:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova fognatura in progetto, precisando che rimane a carico della società Ecosavona anche la manutenzione ordinaria della fognatura esistente, evidenziata in apposita planimetria che sarà allegata alla convenzione (allegato 8), in quanto la stessa è a servizio esclusivo della discarica;
 - la sistemazione strettamente necessaria, anche per consentirne la transitabilità nella fase di cantiere, dei tratti di strada vicinale esistenti evidenziati in giallo nelle figure (fuori scala) riportate nella nota comunale prot. n. 1682 del 24 gennaio 2022;

CONSIDERATO:

- CHE, nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12 dicembre 2022, la Regione Liguria
 - ha dichiarato la compatibilità ambientale dell'intervento in oggetto condizionatamente all'ottemperanza alle condizioni ambientali enunciate nel verbale, sancendo che le condizioni ambientali da ottemperare in fase *Ante Operam* avrebbero dovuto essere ottemperate entro la Conferenza dei Servizi finale, convocata in data 22 dicembre 2022;
 - ha evidenziato che la successiva seduta della Conferenza sarebbe stata finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto esclusivamente per la "FASE emergenziale transitoria e per FASE 1 del progetto";
 - ha proposto, per gli assensi di competenza comunale per i quali è generalmente prevista un'approvazione/adozione/presa d'atto del Consiglio Comunale (aspetti demaniali, zonizzazione acustica etc.), di trasmettere per la successiva conferenza un preventivo assenso della Giunta Comunale a cui sarebbe seguito il previsto atto di Consiglio;
- CHE, inoltre, nell'ambito della Conferenza dei Servizi sopra menzionata, la Regione Liguria, Settore Tutela del Paesaggio, ha proposto che vengano sviluppati interventi di mitigazione e compensazione diretti a coniugare le esigenze legate allo svolgimento della realizzazione e coltivazione del nuovo vaso di discarica in progetto, rispetto alle esigenze di salvaguardia delle aree boscate;
- CHE, pertanto, con la nota acquisita agli atti al prot. n. 26998 in data 16 dicembre 2022, la società Ecosavona ha chiesto al Comune di Vado Ligure la possibilità di individuare e rendere disponibili aree sulle quali eseguire i suddetti interventi di mitigazione e compensazione;

VISTA la deliberazione n. 156 del 21/12/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha disposto: "1. - di recepire l'atto unilaterale d'obbligo, prodotto dal legale rappresentante della società Ecosavona in data 16 dicembre 2022 e acquisito agli atti al prot. n. 26998, che si allega alla presente sotto la lettera A1) quale parte integrante e sostanziale, e di proporre, di conseguenza, al Consiglio Comunale:

- di esprimere parere favorevole, limitatamente alla fase 1 e alla fase emergenziale/transitoria, in merito al progetto proposto dalla società Ecosavona S.r.l. relativo all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV) e alla correlata variante parziale allo S.U.G. come descritta in parte motiva;
- di subordinare l'efficacia del suddetto parere favorevole alla stipula – prima del rilascio o dell'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico regionale – della relativa convenzione, sulla base dello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A2) quale parte integrante e sostanziale, nonché alla

presentazione di idonee fidejussioni a garanzia degli impegni assunti e al pagamento dei contributi indicati nel predetto schema di convenzione;

2. – *di proporre altresì al Consiglio Comunale:*

- *di disporre la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere, meglio evidenziato con colore rosso nell'elaborato che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che tale sdemanializzazione acquisterà efficacia solo ad avvenuta ultimazione della nuova viabilità pubblica prevista in progetto;*
- *di adottare la variazione puntuale alla classificazione acustica del territorio comunale di Vado Ligure come risulta dall'elaborato grafico che viene allegato alla presente deliberazione sub C) per diventarne parte integrante e sostanziale;*

3.- *di confermare la disponibilità dell'Amministrazione Comunale ad individuare e rendere disponibili aree sulle quali eseguire interventi di mitigazione e compensazione diretti a coniugare le esigenze legate allo svolgimento della realizzazione e coltivazione del nuovo invaso di discarica in progetto, rispetto alle esigenze di salvaguardia delle aree boscate;*

4.- *di dare atto che il Servizio Finanziario, nella formazione dei futuri bilanci di previsione, terrà conto di quanto discende dalla presente deliberazione.”;*

VISTA la nota prot. n. 27518 del 22/12/2022, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha comunicato alla Regione Liguria quanto deciso dalla Giunta del Comune di Vado Ligure con la suddetta deliberazione n. 156 del 21/12/2022;

ATTESO che, alla suddetta nota, sono stati allegati tra l'altro:

- il parere favorevole all'intervento rilasciato dal Comune di Quiliano - Settore Lavori Pubblici - Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico Comuni di Quiliano, Bergeggi, Noli e Vado Ligure in data 14/12/2022 (allegato 1), precisando che il rilascio dell'autorizzazione di competenza è subordinato alla trasmissione di una cauzione di euro 2.971.550,00 tramite fideiussione o polizza fideiussoria, avente come beneficiario il Comune di Quiliano;
- il Nulla Osta Acustico rilasciato dal Settore Tutela Ambiente di Questo Comune in data 20/12/2022 (allegato 2);

DATO ATTO che in data 22/12/2022 si è tenuta, con esito favorevole, la Conferenza di Servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta e permessi necessari all'attuazione della fase emergenziale transitoria e della fase 1 del progetto in parola e che, nell'occasione:

- la Regione Liguria ha prescritto di apportare alcune modifiche/integrazioni all'art. 8 dello schema di convenzione allegato sotto la lettera A2) alla ridetta deliberazione della Giunta Comunale deliberazione n. 156 del 21/12/2022;
- il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha chiarito che il Comune, individuate le prescrizioni come emerse in Conferenza di Servizi, avrebbe sottoposto il testo aggiornato dello schema di convenzione al Consiglio Comunale per le statuizioni di competenza. Parimenti ha rilasciato un preventivo parere favorevole sulla sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere e sulla variazione della zonizzazione acustica, entrambi aspetti da sottoporre al Consiglio Comunale per ratifica;

VISTA la deliberazione n. 5 del 31 gennaio 2023 (allegato 3), immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha disposto:

“1. - di recepire il nuovo atto unilaterale d'obbligo/schema di convenzione, adeguato alle prescrizioni regionali, sottoscritto dal legale rappresentante della società Ecosavona S.r.l. in data 13/01/2023 e acquisito agli atti in pari data al prot. n. 866, che si allega alla presente sotto la lettera A1) quale parte integrante e sostanziale;

2. - di esprimere, di conseguenza, il proprio parere favorevole, limitatamente alla fase 1 e alla fase emergenziale/transitoria, in merito al progetto proposto dalla società Ecosavona S.r.l. relativo all'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV) e alla correlata variante parziale allo S.U.G. come descritta in parte motiva;

3.- di subordinare l'efficacia del presente parere favorevole alla stipula – prima del rilascio o dell'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico regionale – della relativa convenzione, sulla base dello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A2) quale parte integrante e sostanziale, nonché alla presentazione di idonee fidejussioni a garanzia degli impegni assunti e al pagamento dei contributi indicati nel predetto schema di convenzione;

4.- di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio di sottoscrivere la suddetta convenzione, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure, con facoltà di apportare alla stessa le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini della sua positiva conclusione, fermo restando il contenuto sostanziale dello schema come sopra approvato;

5.- di disporre la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale di uso pubblico da dismettere, meglio evidenziato con colore rosso nell'elaborato che si allega alla presente sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dando atto

che tale sdemanializzazione acquisterà efficacia solo ad avvenuta ultimazione della nuova viabilità pubblica prevista in progetto;

6.- di confermare la disponibilità, già manifestata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 156 del 21/12/2022, ad individuare e rendere disponibili aree pubbliche sulle quali eseguire interventi compensativi delle superfici boscate non ripristinabili nell'ambito del progetto;

7.- di dare atto che il Servizio Finanziario, nella formazione dei futuri bilanci di previsione, terrà conto di quanto discende dalla presente deliberazione;”;

VISTA la deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2023 (allegato 4), immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato la variazione puntuale alla classificazione acustica del territorio comunale di Vado Ligure, correlata al progetto di ampliamento indicato in oggetto;

DATO ATTO:

- CHE, ai sensi dell'art. 2 dell'atto unilaterale d'obbligo allegato sotto la lettera A1) alla suddetta deliberazione consiliare n. 5 del 31 gennaio 2023, in relazione alla fase 1 del progetto di cui all'oggetto Ecosavona S.r.l. deve corrispondere o comunque garantire al Comune di Vado Ligure, prima del rilascio del relativo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale:
 - i diritti di segreteria determinati, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2021, in euro 541,00 (cinquecentoquarantuno/00);
 - il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, determinato, secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995 nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017 e successivi aggiornamenti, in complessivi euro 246.634,87 (ducentoquarantaseimilaseicentotrentaquattro/87);
 - se dovuto, in aggiunta al contributo di cui al punto precedente, il contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m., nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree oggetto di intervento conseguito per effetto della variante allo S.U.G. vigente descritta in premessa;
- CHE inoltre, ai sensi dell'art. 9 dell'atto unilaterale d'obbligo sopra menzionato, la società Ecosavona deve prestare:
 - a favore del Comune di Vado Ligure, prima del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale legittimante il richiesto ampliamento, polizza fideiussoria rilasciata da idonea Compagnia di assicurazione ovvero da idonea impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di euro 2.238.378,68 (duemilioniduecentotrentottomilatrecentosettantotto,68), a garanzia dell'adempimento di tutti gli impegni assunti ai sensi nel predetto atto unilaterale d'obbligo;
 - a favore del Comune di Quiliano, prima del rilascio dell'autorizzazione di vincolo idrogeologico, un'ulteriore polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione ovvero da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di euro 2.971.550,00, a garanzia della corretta realizzazione degli interventi autorizzati in relazione alla tutela del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R. n. 4/1999;

VISTI:

- il parere (allegato 5) espresso dall'Avv. Paolo Gaggero in data 2 dicembre 2022, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 26078, e all'uopo costituente parte integrante del presente atto, da cui si evince che, anche nel caso di specie, è dovuto il contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m. e dall'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e sm., nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree oggetto di intervento conseguito per effetto della variante allo S.U.G. vigente descritta in premessa;
- le perizie di stima (allegati 6 e 7) redatte dalla PAGLIA & ASSOCIATI REAL ESTATE s.a.s. di Carvelli Patrizia & C. in data 25/01/2023, acquisite al protocollo comunale al n. 1898 in data 27/01/2023 e parimenti all'uopo costituenti parte integrante del presente atto, da cui risulta che il suddetto contributo straordinario a carico della società Ecosavona S.r.l. ammonta complessivamente ad euro 3.041.531,03 (tremilioniquarantunomilacinquecentotrentuno/03);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 06/06/2008, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i vigenti Piani Territoriali di livello sovracomunale, lo Strumento Urbanistico Generale ed il Regolamento Edilizio comunale vigenti;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 24/01/2022, con il quale il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio è stato nominato quale rappresentante unico, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter della Legge n. 241

del 1990 e s.m., nell'ambito della Conferenza di Servizi indicata in oggetto;

FATTO salvo e riservato ogni diritto dei terzi verso i quali i destinatari del presente atto di assenso assumono ogni responsabilità rimanendo sempre obbligati a tenere indenne il Comune di Vado Ligure da azioni, molestie e oneri che possano, in qualsiasi tempo e modo e per qualsivoglia ragione, derivare dal rilascio dell'atto stesso;

ESPRIME IL PROPRIO ASSENSO, per quanto di competenza del Comune di Vado Ligure, al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla fase 1 e alla fase emergenziale/transitoria del progetto (U436) proposto dalla società Ecosavona S.r.l. per l'ampliamento a valle della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell'impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV), in variante urbanistica e costituente per legge anche titolo abilitativo edilizio e nulla osta acustico, **a condizione:**

- 1) CHE sia stipulata, prima del rilascio o quanto meno dell'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, la relativa convenzione, sulla base dello schema allegato sotto la lettera A2) alla citata deliberazione consiliare n. 5 del 31 gennaio 2023;
- 2) CHE siano rispettate – per quanto non oggetto di espressa variante - le disposizioni degli Strumenti Urbanistici, del Regolamento Edilizio Comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché tutte le pattuizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'atto unilaterale d'obbligo allegato sotto la lettera A1) alla suddetta deliberazione consiliare n. 5 del 31 gennaio 2023, nel presente provvedimento e negli atti allegati allo stesso;
- 3) CHE, ai sensi dell'art. 2 del suddetto atto unilaterale d'obbligo, vengano corrisposti al Comune di Vado Ligure mediante il sistema di pagamento PagoPA, tramite il link: <https://vadoligure.comune-online.it/web/pagamenti/>, alla voce "Proventi disciplina urbanistica", prima del rilascio o dell'efficacia del relativo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale:
 - i diritti di segreteria determinati, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2021, in euro 541,00 (cinquecentoquarantuno/00);
 - il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, determinato, secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 25/1995 nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28 novembre 2017 e successivi aggiornamenti, in complessivi euro 246.634,87 (duecentoquarantaseimilaseicentotrentaquattro/87);
- 4) CHE inoltre, come per legge sempre prima del rilascio o dell'efficacia del relativo Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, venga corrisposto, o quanto meno debitamente garantito, il contributo straordinario previsto dall'art. 38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008 e s.m. e dall'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree oggetto di intervento conseguito per effetto della variante allo S.U.G. vigente descritta in premessa, il quale - come da perizie agli atti - ammonta complessivamente a euro 3.041.531,03 (tremilioniquarantunomilacinquecentotrentuno/03);
- 5) CHE, ai sensi dell'art. 9 dell'atto unilaterale d'obbligo sopra menzionato, vengano prestate:
 - a favore del Comune di Vado Ligure, prima del rilascio o dell'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale legittimante il richiesto ampliamento, polizza fideiussoria rilasciata da idonea Compagnia di assicurazione ovvero da idonea impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di euro 2.238.378,68 (duemilioniduecentotrentottomilatrecentosessantotto,68), a garanzia dell'adempimento di tutti gli impegni assunti ai sensi del predetto atto unilaterale d'obbligo;
 - a favore del Comune di Quiliano, prima del rilascio dell'autorizzazione di vincolo idrogeologico da recepire nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, un'ulteriore polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione ovvero da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, per un importo complessivo di euro 2.971.550,00, a garanzia della corretta realizzazione degli interventi autorizzati in relazione alla tutela del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R. n. 4/1999.
- 6) CHE sia prodotto al Comune, prima del rilascio o dell'efficacia del PAUR, il Mod. ISTAT/AE compilato on-line (è attivo il sito <https://indata.istat.it/pdc> - codice utente 009064).

Si precisa che l'eventuale mancato o ritardato pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 3) e 4) non impedirà l'avvio dei lavori, se ugualmente autorizzati, ma comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge per il ritardo e l'attivazione, da parte della Civica Amministrazione, delle meglio viste azioni volte al recupero del dovuto, con aggravio di spese.

Si precisa inoltre che, in ottemperanza al vigente Regolamento Edilizio Comunale (Approvato con D.C.C. n. 61 del 13/11/2017 e s.m.i.) ed alle norme di legge il titolare del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sarà tenuto a rispettare le "Norme per l'esecuzione dei lavori" di cui al Capo I e II del predetto Regolamento Edilizio Comunale e, segnatamente i relativi articoli dal n. 33 a n. 54, per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i., il termine per l'inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori, fatte salve le protrazioni di legge che potranno essere accordate, previa richiesta di proroga da presentare anteriormente alla scadenza, segnatamente in

considerazione della mole e della programmazione temporale delle opere da realizzare, costituenti fattore legittimante ai sensi della medesima norma.

In attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di ricevimento o conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni dallo stesso termine.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**
(Arch. Alessandro VERONESE)